

Direttiva sulla gestione degli incarti personali dei dipendenti dello Stato

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 84–84j della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD),

emana la seguente direttiva:

Art. 1 **Oggetto**

La presente direttiva disciplina il contenuto, la gestione e la consultazione dei documenti dell'incarto personale dei dipendenti dello Stato.

Art. 2 **Campo d'applicazione**

La presente direttiva si applica a tutti i dipendenti dell'amministrazione cantonale, delle magistrature permanenti, comprese le cariche elettive, dell'Istituto delle assicurazioni sociali, al personale ausiliario e al personale in formazione compresi apprendisti e stagiaires.

Art. 3 **Gestione dell'incarto personale**

L'incarto personale è gestito dai servizi centrali del personale.

Art. 4 **Contenuto dell'incarto personale**

All'interno dell'incarto personale sono inserite le seguenti informazioni:

- a) risoluzione di nomina/incarico o contratto ausiliario e relativi documenti (lettera di candidatura, curriculum vitae, stato di salute e estratti del casellario giudiziale) e modifiche o rinnovi;
- b) descrizione della funzione;
- c) valutazioni delle prestazioni degli impiegati;
- d) inchieste e procedure disciplinari;
- e) rapporti medici amministrativi;
- f) formazione;
- g) atti di famiglia;
- h) occupazioni accessorie e carica pubblica;
- i) gratifiche anzianità di servizio;
- j) presenza e assenza (congedi, ore supplementari, indennità varie);
- k) telelavoro;
- l) diversi/comunicazioni.

Art. 5 **Diritto di accesso all'incarto personale**

¹L'incarto personale è accessibile ai dipendenti dei servizi centrali del personale; l'accesso ad alcune parti può essere limitato.

²I funzionari dirigenti dell'Istituto delle assicurazioni sociali possono consultare l'incarto personale dei dipendenti a loro sottoposti.

³L'incarto personale può essere consultato su richiesta dal dipendente o dal suo rappresentante legale, dal superiore diretto e dai superiori gerarchici.

⁴La consultazione dell'incarto personale da parte di terzi non è consentita, riservate le leggi speciali.

Art. 6 Archiviazione dell'incarto personale

Terminato il rapporto di impiego, si applicano le norme concernenti l'archiviazione dei documenti (art. 84h LORD, LArch, RLArch ed eventuali direttive).

Art. 7 Entrata in vigore

La presente direttiva, approvata con risoluzione governativa n. XXX del gg mese 2024, è pubblicata nel sito internet del Cantone ed entra in vigore il 1° mese 2024.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri